



Adeguamento Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

SEMINARIO DI CONFRONTO-COMUNE DI S.MARCO DEI CAVOTI

11_11_10

Il giorno 11 novembre 2010, alle ore 17,00, presso il Comune di S.M. dei Cavoti si è svolto il III seminario di confronto promosso dalla Provincia di Benevento in merito al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

L'Assessore all'Urbanistica della Provincia avv. Giovanni Bozzi ha introdotto i lavori. Erano presenti per l'Amministrazione provinciale il Responsabile dell'Ufficio di Piano e Rup del Ptcp arch. Vincenzo Argenio, l'arch. Michele Orsillo dell'Ufficio di Piano, per l'Agenzia Sannio Europa l'arch. Samantha Calandrelli e l'arch. Guisepe Iadarola e il consulente scientifico del Ptcp prof. Arch. Alessandro Dal Piaz.

Sono intervenuti il Sindaco ed il tecnico del Comune di S.Marco dei Cavoti e il sindaco del Comune di Pesco Sannita. Sono stati evidenziati diversi argomenti, tra cui:

- rapporto tra il PTCP adottato e i PUC in fase di presentazione;
- la verifica delle dimensioni dei lotti minimi e degli indici di utilizzazione delle aree agricole, stabiliti dal piano, per le diverse tipologie di territorio rurale e aperto individuate, perchè incompatibili con le dimensioni fondiarie fortemente particellizzate.

Rispetto alle problematiche su esposte il Consulente Scientifico del piano, Prof. Alessandro Dal Piaz è intervenuto chiarendo i seguenti aspetti :

- *"Allo stato attuale, la proposta di PTCP adottata a luglio di quest'anno, non costituisce uno strumento giuridico cogente in quanto non ancora approvato, tuttavia, sotto il profilo del merito è opportuno che le amministrazioni comunali prendano in considerazione le indicazioni in esso contenute. I Comuni, a norma dell'art.44 della L.R. n.16/04, entro*



2 anni dalla data di pubblicazione sul BURC della delibera di approvazione del PTCP da parte della Giunta Regionale adottano i Piani Urbanistici Comunali ed i Regolamenti urbanistici edilizi comunali. I Comuni completamente sprovvisti di strumenti urbanistici generali dovranno documentare l'inizio del processo di formazione del PUC entro 6 mesi dall'approvazione del PTCP pena la nomina di Commissari ad acta da parte della Provincia, mentre i Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP.

La legge 16/2004, ha sancito, inoltre, il principio di sussidiarietà, vale a dire la possibilità comunque, della strumentazione dal basso, di poter modificare strumenti di pianificazione sovra ordinata.

- Gli indirizzi e le direttive tecniche contenute nel PTCP non sono prescrittivi ma vanno interpretati nell'ambito della pianificazione comunale e possono eventualmente essere modificati motivandoli in modo documentato. Le prescrizioni, invece sono immediatamente cogenti, ma non riguardano comunque l'imposizione di nuovi vincoli sul territorio in quanto nel PTCP vengono recepiti solo vincoli preesistenti ovvero i vincoli dei piani di paesistici vigenti.

- La legge regionale 16/04 recepisce una organizzazione della pianificazione in un processo continuo attraverso disposizioni invariante e disposizioni revisionabili con cadenza quinquennale. Ciò al fine di favorire una sintonia tra la pianificazione con i cambiamenti che si verificano.

Nel PTCP 2009 le disposizioni che disciplinano il dimensionamento dei PUC sono state, difatti, inserite nella parte programmatica del piano (parte revisionabile del PTCP), per consentire di indirizzare la pianificazione comunale in rapporto alle necessità attuali.

- Sulle aree rurali la novità, che deriva dal Piano Territoriale Regionale, il quale non soltanto conferma quanto già diceva la legislazione precedente e cioè che le aree agricole sono destinate, non



all'insediamento di popolazioni, ma alle attività coltivatrici, è che gli interventi di edilizia nelle aree agricole "debbono derivare da un piano aziendale di sviluppo produttivo coltivatore", per fare in modo che questa cosa corrisponda alla destinazione agricola del territorio. Questo è un elemento che sicuramente va nella logica della salvaguarda dei valori del paesaggio agrario anche ai fini dello sviluppo turistico; bisogna di considerare in concreto la polifunzionalità delle aree agricole: non dal punto di vista certamente delle aree in cui costruire villette residenziali ma come aree che, nella logica della coltivazione, possono essere integrate dall'agriturismo, da esperienze di didattica, da elementi di diretto contatto tra la produzione agricola e la commercializzazione.

Il lotto minimo che è indicato nel PTCP per le diverse tipologie di aree agricole va inteso come lotto minimo aziendale ovvero composto anche da terreni non contigui.

I PUC, inoltre, in fase di adeguamento al PTCP, nelle zone agricole aperte caratterizzate dalla presenza di sesti d'impianto tradizionali, sistemi di allevamento storicamente significativi, età media delle essenze arboree elevata, potranno prevedere l'interdizione alla costruzione di nuovi manufatti. In tal caso è possibile incrementare nelle restanti aree l'indice massimo di utilizzazione fondiaria in proporzione all'incidenza delle superfici agricole preservate sull'intera area agricola aperta comunale".